CAMERA DEI DEPUTATI N. 4406

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 dicembre 1962 (*Stampato n. 2319*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (SULLO)

—

Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 dicembre 1962

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni:

I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e prescindendo

dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.

Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.

In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.